

1 DIRITTI DI LIBERTÀ E GARANZIA DELLA GIUSTIZIA

ART. 27 COST

NESSUNO PUÒ ESSERE
PUNITO PER UN REATO
CHE NON HA COMMESSO.

→ CIASCUNO È RESPONSABILE
SOLO DELLE PROPRIE
AZIONI.

QUINDI UN PADRE NON PUÒ
ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ
DI UN FIGLIO E SCONTARE
LA PENA AL POSTO SUO.

ART. 24
COST.

TUTTI HANNO IL DIRITTO DI
AGIRE IN GIUDIZIO (RICORRERE
AL PROCESSO E AL GIUDICE) PER
DIFENDERE I PROPRI DIRITTI, SENZA
FARSI GIUSTIZIA DA SOLI.

INOLTRE, TUTTI DEVONO ESSERE
DIFESI DA UN AVVOCATO E SE NON
PUÒ PERMETTERSELO GLI VIENE
ASSEGNATO UN AVVOCATO D'UFFICIO,
PAGATO DALLO STATO.

ART. 25
COST.

NESSUNO PUÒ SCEGLIERE
IL GIUDICE CHE DOVRÀ
STABILIRE LA SUA COLPEVOLEZZA,
IN QUANTO NON DECIDEREBBE
CON IMPARZIALITÀ.

IL GIUDICE CHE DEVE DECIDERE
È STABILITO PRIMA DELLA COMMISSIONE
DEL REATO, DALLA LEGGE IN BASE A
CRITERI FERREI, CHE ASSEGNANO
AL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
LA DECISIONE DELLA CAUSA.

AD ES.
UN REATO
COMMESSO
A GAETA
SARÀ DI
COMPENZA
DEL
TRIBUNALE
DI CASSINO